



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

17 dicembre 2024

Info/198.24/RENTRI: Faq su trasporto rifiuti non pericolosi metalli non ferrosi- Esito conferimento

RENTRI
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA
METALLI FERROSI E NON FERROSI
REGISTRO CARICO E SCARICO E ESITO CONFERIMENTO
PUBBLICAZIONE FAQ

Continuiamo l'aggiornamento sul RENTRI informando che con 3 FAQ pubblicate nella sezione "Supporto" del sito [RENTRI](#) vengono fornito chiarimenti su la:

- compilazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico digitale e di formulario di trasporto per le imprese che effettuano **attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di cui alla categoria 4-bis** dell'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (v.infoAMIS allegata);
 - corretta annotazione sul registro di carico e scarico dell'esito conferimento.
-

COMPILAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO DIGITALE E FIR ATTIVITÀ DI
RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI
FERROSI E NON FERROSI

La [FAQ](#) chiarisce che:

- **Registri cronologici di carico e scarico**

"I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

*I soggetti che operano con le **modalità semplificate** di cui all'art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti **NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.**"*

- **Formulario di trasporto rifiuti (FIR)**

"I soggetti di cui sopra a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all'Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi."

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELL'ESITO CONFERIMENTO

Sull'argomento:

- la prima [FAQ](#) chiarisce in particolare che *“laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa dei FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico. Infine si fa presente che non deve essere rettificato il carico, in quanto come previsto dal paragrafo 1.1 la quantità indicata nel campo 13 può essere stimata in assenza di uno strumento di misura. Spetterà all'operatore mantenere aggiornate le giacenze, eventualmente avvalendosi del sistema gestionale”*;
- La seconda [FAQ](#) chiarisce come devono essere correttamente interpretati i punti 1.5 e 2.3 delle istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico con la specifica che *“le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica”*.

Si rimanda a successive comunicazioni per ogni altro aggiornamento in materia.